

OGGETTO: L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007: Modifica del DCA n. U00375 del 07.08.2013 concernente: *“Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato A.I.R.R.I. Formello gestito dalla AIRRI – Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi (P.IVA 01200791000) con sede legale in via San Sebastiano, 16 – 00060 Formello (RM) e sede operativa in via Mariano Marchicelli, 22 – 00060 Formello (RM). Revoca DCA n. u00289/2013”* .

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: “Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: “Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 è stato nominato l'arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”, in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 e 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

1. *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed*

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti...

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ..."

7. nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali";

VISTO il DPCA n. 39 del 20 marzo 2012 concernente: "Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale" che, tra l'altro, ha ritenuto:

"opportuno, per quel che concerne l'Area della disabilità, per la tipologia di trattamento estensivo e di mantenimento nonché per i regimi assistenziali ambulatoriale e domiciliare, di rilasciare parere di compatibilità, ai sensi della L.R. 4/2003 art. 6 e del R.R. n.2/2007 capo 2, negativo, sino alla rivalutazione del fabbisogno, da parte delle competenti strutture regionali, che avverrà successivamente alla definizione dell'assetto complessivo, derivante dal riordino dell'offerta assistenziale, conseguente all'applicazione del presente provvedimento";

VISTA la nota prot. n. UD497 del 16 giugno 2012 del Commissario per l'attuazione del piano di rientro concernente: "Chiarimenti e direttive in merito a quanto disposto dal DPCA n. 39/2012 in ordine al parere di compatibilità da rilasciare relativamente all'Area della non autosufficienza, anche anziani ed all'Area della disabilità" che ha precisato quanto segue:

"nei procedimenti relativi a trasferimenti intraziendali, che comportano una semplice riallocazione dell'offerta all'interno dello stesso ambito di afferenza (stessa Asl) saranno comunque coinvolte le Aziende USL territorialmente competente. Le Aziende dovranno verificare che il trasferimento garantisca una omogenea, razionale e soprattutto appropriata distribuzione sul territorio delle strutture sanitarie (pubbliche e private, previste dal DCPA n. 39/2012) e una migliore e più efficace assistenza ai cittadini utenti, oltre che una equilibrata concorrenza tra le strutture stesse, ovvero rappresentare eventuali motivi ostativi al trasferimento in esame"

VISTO il DCA n. U00375 del 07.08.2013 concernente: "Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato A.I.R.R.I. Formello gestito dalla AIRRI - Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Invalidi (P.IVA 01200791000) con sede legale in via San Sebastiano, 16 – 00060 Formello (RM) e sede operativa in via Mariano Marchicelli, 22 – 00060 Formello (RM). Revoca DCA n. u00289/2013” che ha accreditato la struttura per n. . 75 trattamenti giornalieri non residenziali (n. 57 in modalità estensiva e n. 18 in mantenimento);

PREMESSO che

- ✓ con determinazione n. D4036 del 06.11.2006 l’Associazione AIRRI Clodio, è stata autorizzata all’apertura e funzionamento del centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato AIRRI – Bracciano, sito in via dei Lecci, 109, Bracciano per l’erogazione dei seguenti trattamenti
 - n. 120 trattamenti giornalieri ambulatoriali individuali
 - n. 40 trattamenti giornalieri domiciliari individuali
- ✓ con DGR 329 DEL 22.05.2007 l’Amministrazione ha provveduto al trasferimento nell’ambito dei trattamenti già autorizzati presso la struttura AIRRI – Bracciano dell’accreditamento di n. 15 trattamenti in regime non residenziale del Centro AIRRI - Formello, sito in Formello, via Marchicelli, 22 per la durata di un anno;
- ✓ in virtù del DPCA n. 90/2010 che ha avviato il procedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale per le strutture già provvisoriamente accreditate, la struttura pur essendo solo autorizzata, si è inserita nella piattaforma di cui al citato decreto ed ha presentato la documentazione prevista dal DPCA n. 7/2011;
- ✓ la Associazione AIRRI presentava ricorso al TAR per ottenere l’annullamento della nota prot. n.330673 del 09.06.2014 con la quale era stata rigettata l’istanza tesa ad ottenere l’accreditamento istituzionale della struttura poiché priva del titolo di accreditamento provvisorio;
- ✓ con la citata nota veniva prospettata la possibilità, in considerazione della tutela dei minori assistiti nella struttura AIRRI di Bracciano, di poter *“procedere al riesame dell’istruttoria relativa al Centro AIRRI di Bracciano laddove l’Associazione AIRRI presenti istanza di rimodulazione dei trattamenti accreditati, che non comporti un incremento della spesa a carico del SSN, con rinuncia e contestuale riassegnazione dei 15 trattamenti giornalieri dal Centro di Formello autorizzato ed accreditato ad hoc, al Centro di Bracciano, esclusivamente autorizzato”*;
- ✓ a seguito del suddetto ricorso (RG n. 4911/2013) il TAR sez. terza quater si pronunciava con sentenza n. 09033 del 14.08.2014
“non può essere seriamente contestato che il proseguimento della suddetta attività è stato autorizzato in via di fatto con le citate ordinanze della sezione, la quale ha escluso categoricamente (ordinanza n. 5611/2011) che una simile circostanza potesse preconstituire un autonomo ed idoneo titolo in capo al centro di Bracciano ad ottenere il rilascio dell’accreditamento definitivo indipendentemente dal procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla corrispondenza alla programmazione regionale”
- ✓ l’Associazione AIRRI presentava Ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza TAR Lazio Sez. terza quater n. 09033/14 motivato dalla circostanza che la AIRRI aveva proposto alla Regione di trasferire n. 30 trattamenti riabilitativi dalla struttura di Roma sita in piazzale Clodio a quella di AIRRI Bracciano
- ✓ con il Decreto n. 5919 del 24.12.2014 il Consiglio di Stato (sez. terza) sospende l’efficacia della sentenza appellata nei sensi e limiti di cui in motivazione;
- ✓ con nota prot. n. 9521/09.01.2015 la scrivente precisava che le istanze di trasferimento di attività sanitarie nell’ambito territoriale di Asl diverse, come nel caso prospetta dalla Associazione medesima (da AIRRI Clodio struttura sita nel comprensorio della Asl Roma E

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ad AIRRI Bracciano Roma F) sono considerate non compatibili con la programmazione regionale mentre le istanze di trasferimento di attività sanitaria nell'ambito della medesima Asl sono considerate compatibili con l'attuale programmazione sanitaria poiché non comportano, in via generale, delle modifiche al fabbisogno quanto una ricollocazione dello stesso in relazione alle necessità degli utenti, come indicato dalla direttiva prot. n. UD497 del 18 giugno 2012 del Commissario per l'attuazione del piano di rientro;

- ✓ con nota acquisita al protocollo in data 19 febbraio 2015/92616/11/16 la Associazione ha richiesto la conferma del titolo autorizzativo per la struttura AIRRI – Bracciano e l'accreditamento definitivo per n. 50 trattamenti di cui n. 5 trasferiti dal centro AIRRI Formello;
- ✓ con la comunicazione prot. n. 148993/GR/11/16 del 17 marzo 2015 la Direzione competente faceva presente che era possibile procedere al rilascio della conferma del titolo autorizzativo e concedere l'accreditamento istituzionale nell'ambito del centro AIRRI Bracciano solo per n. 5 trattamenti trasferiti dal Centro AIRRI Formello (autorizzato ed accreditato con DCA 375/2013) e, contestualmente, procedere alla riduzione dei trattamenti accreditati presso AIRRI Formello;

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n. 31307 del 10/06/2015 con la quale la Asl Roma F, visto l'esito del sopralluogo effettuato da parte del personale medico e tecnico della Prevenzione della Asl medesima in data 30 aprile 2015, il parere favorevole del Dipartimento di prevenzione prot n. c. 10542 del 28.05.2015 nonché il parere favorevole UOC Accreditamento prot. n. 8608 del 30.04.2015 sul possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, ha espresso parere favorevole alla conferma dell'autorizzazione ed alla concessione dell'accreditamento per n. 5 (cinque) trattamenti non residenziali trasferiti dal centro AIRRI Formello al centro AIRRI – via dei Lecci, 109 - Bracciano;

VISTA la determinazione n.G07817 del 23 giugno 2015 concernente: "*L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007: AIRRI Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi sede legale via San Sebastiano, 16 Formello (P.IVA 01200791000) conferma autorizzazione all'esercizio centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato AIRRI – Bracciano, sito in via dei Lecci, 109, Bracciano, nel comprensorio della Asl Roma F.*"

VISTA la nota prot. n. 416593/GR/11/16 del 30.07.2015 con la quale si chiedeva alla Azienda competente per territorio di specificare le modalità di erogazione dei n. 5 trattamenti in regime non residenziale nell'ambito del centro AIRRI – via dei Lecci, 109 - Bracciano;

VISTA la successiva nota prot. n. 426718/GR/11/16 del 04.08.2015 con la quale l'Amministrazione riportava la configurazione che la struttura AIRRI sita in via Mariano Marchicelli, 22 - Formello avrebbe assunto a seguito della riduzione dei trattamenti accreditati ai fini della attivazione degli stessi nell'ambito del Centro AIRRI Bracciano (n. 75 trattamenti giornalieri non residenziale autorizzati e n. 70 trattamenti giornalieri non residenziali accreditati) chiedendo una conferma ovvero a comunicare eventuali criticità riscontrate;

VISTA la nota prot. n. 45154 del 28 agosto 2015 (acquisita tramite PEC in data 31 agosto 2015 prot. n. 461427/GR/11/16) con la quale la Asl Roma F ha specificato la modalità di erogazione dei suddetti trattamenti: n. 4 (quattro) in modalità estensiva e n. 1 (uno) in mantenimento;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA l'integrazione documentale richiesta alla Associazione AIRRI (P.IVA 01200791000) con la nota prot. n. n.426718/GR/11/16 del 04.08.2015 acquisita in data 06.08.2015;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni in merito al suddetto iter amministrativo relativo alla disattivazione dei trattamenti accreditati presso il centro AIRRI Formello (n. 5) e la attivazione degli stessi presso il Centro AIRRI Bracciano;

TENUTO CONTO altresì, che la suddetta procedura è riconducibile a quanto espressamente previsto dalla nota prot. n. UD497 del 16 giugno 2012 del Commissario per l'attuazione del piano di rientro, soprarichiamata;

CONSIDERATO, inoltre, che

- la sede AIRRI via Mariano Marchicelli, 22 - Formello e quella AIRRI via dei Lecci - Bracciano sono site nel comprensorio della Asl Roma F e sono gestite dalla medesima Associazione AIRRI - Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi (P.IVA 01200791000)
- la redistribuzione dei trattamenti accreditati dalla sede AIRRI via Mariano Marchicelli, 22 - Formello a quella di AIRRI via dei Lecci, 109 - Bracciano è considerata compatibile con l'attuale programmazione sanitaria poiché non comporta, in via generale delle modifiche sostanziali in termini di copertura del fabbisogno ma piuttosto una semplice ricollocazione dell'offerta assistenziale all'interno del medesimo territorio aziendale;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, provvedere alla modifica del provvedimento DCA n. U00375 del 07.08.2013 relativo alla struttura AIRRI Formello - via Mariano Marchicelli, 22; pertanto la nuova configurazione della struttura è la seguente:

- autorizzazione n. 75 trattamenti giornalieri non residenziali
- accreditamento istituzionale n. 70 trattamenti giornalieri non residenziali di cui n. 52 in estensiva e n. 17 in mantenimento

CONSIDERATO altresì che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

di provvedere alla modifica del DCA n. U00375 del 07.08.2013 relativo alla struttura AIRRI Formello - via Mariano Marchicelli, 22 per la disattivazione in regime di accreditamento istituzionale di n. 5 trattamenti non residenziale (n. 4 in estensiva e n. 1 in mantenimento) con contestuale rinuncia degli stessi per la sede di Formello

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

La nuova configurazione della struttura è la seguente:

- autorizzazione n. 75 trattamenti giornalieri non residenziali
- accreditamento istituzionale n. 70 trattamenti giornalieri non residenziali di cui n. 52 in estensiva e n. 17 in mantenimento

e di provvedere con successivo atto alla attivazione in regime di accreditamento istituzionale dei trattamenti medesimi nell'ambito del centro AIRRI – Bracciano, via dei Lecci, 109, nel comprensorio della Asl Roma F.

La direzione medica del Centro AIRRI Formello, resta affidata al dott. Michele Venosa.

La Società AIRRI Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi sede legale via San Sebastiano, 16 (P.IVA 01200791000), sede legale via San Sebastiano, 16 - è tenuta alle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii. in particolare Capo III "Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale" e al R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii., in particolare Capo IV – "Verifiche periodiche, vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione".

La Società medesima dovrà inoltre comunicare le variazioni riguardanti la struttura (ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura medesima), la tipologia delle prestazioni, l'assetto organizzativo (sostituzione del direttore sanitario), l'assetto gestionale della attività (variazione della titolarità della gestione) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L' Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e s.m.i. ed alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Il presente provvedimento è notificato alla Società AIRRI sede legale via San Sebastiano, 16, Formello tramite PEC ed all' Azienda ASL Roma F tramite PEC.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

28 OTT. 2015

Nicola Zingaretti

